



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 589/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74433 RG**, relativo al conto giudiziale n. 28521 avente ad oggetto il conto reso dall'agente contabile Luciano Santagata in qualità di economo del Comune di Francolise per l'esercizio 2023, nato a Francolise (CE) il 10.01.1963 e residente in Sparanise (CE) alla Via VIA LANDONE III, 14 (C.F. SNT LCN 63A10 D769G), rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Savastano del Foro di Napoli Nord (C.F. SVS FLV 62D10 F839T), con il quale dichiara di eleggere domicilio in Frattamaggiore (NA) alla Via Pascoli n. 6, giusta procura in calce al presente atto; (chiede che le comunicazioni vengano effettuate al numero di fax 081.18851745 o via e-mail a avv.fulvio.savastano@pec.it).

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 24.10.2024, tenuta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Filomena Manganiello, il Relatore Alessandra Molina, il S.P.G. dott. Gaetano Gigliano, nonché l'Avvocato Fulvio

	Savastano per l'agente contabile.	
	FATTO	
	1. Con la Relazione n. 499/2024, il magistrato relatore evidenziava la	
	sussistenza di irregolarità sul conto giudiziale n. 28521 reso dall'agente	
	contabile Luciano Santagata in qualità di economo del Comune di	
	Francolise per l'esercizio 2023.	
	In particolare, rappresentava l'apposizione del visto di	
	regolarità/parifica da parte dello stesso agente contabile, in violazione	
	del principio di alterità, con conseguente sussistenza di un profilo di	
	irregolarità della gestione, anche a prescindere da eventuali	
	ammanchi.	
	Evidenziava altresì la violazione delle norme giuscontabili regolanti il	
	procedimento finanziario di spesa, data la mancanza della determina	
	di impegno del responsabile del servizio finanziario per la costituzione	
	del fondo economale.	
	In mancanza di tale atto e del conseguente impegno sulle previsioni di	
	bilancio, l'economo non avrebbe potuto procedere ad alcun esborso	
	non potendosi autorizzare prassi elusive dei vincoli imposti dall'art.	
	194 TUEL. Ne conseguirebbe l'illegittimità o, quantomeno,	
	l'irregolarità delle spese effettuate a valere sulla cassa economale con	
	conseguente condanna dell'agente contabile alla restituzione dei	
	relativi esborsi in favore del Comune di Francolise.	
	Inoltre, rappresentava che il conto depositato non risultava corredato	
	della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2	
	2	

	dell'articolo 139 c.g.c., con conseguente sussistenza di un ulteriore	
	profilo di irregolarità.	
	Evidenziava che il pagamento delle tasse automobilistiche, spese	
	programmabili e non urgenti, per un importo complessivo di €	
	1.558,86, costituiva l'oggetto della quasi totalità delle spese effettuate	
	dall'economo esclusivamente nel primo semestre 2023.	
	Riteneva pertanto che oggetto del rendiconto contabile depositato	
	fosse un fondo appositamente stanziato, più che una gestione	
	economale, in violazione delle procedure ordinarie di spesa, per	
	esborsi largamente prevedibili e programmabili. Ne conseguirebbe,	
	pertanto, l'irregolarità della gestione con obbligo dell'agente contabile	
	della restituzione al Comune delle somme indebitamente spese.	
	Infine, rappresentava il mancato pareggio del conto a fine esercizio, in	
	violazione del principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (punto 6.4)	
	che prevede che i <i>"fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle</i>	
	<i>proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine</i>	
	<i>dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese</i>	
	<i>effettuate"</i> . Nella fattispecie la restituzione dell'anticipazione residua	
	dell'anno 2023 (ordinativo n. 1/2024) risultava effettuata, come	
	leggibile nell'ordinativo di incasso n.1/2024, in gestione residui anno	
	2023 e in compensazione.	
	La quietanza prodotta era inoltre, costituita da un estratto, analogico	
	non sottoscritto, di documento informatico firmato elettronicamente ai	
	sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005.	
	3	

	Sussisterebbero, dunque, anche sotto questo profilo motivi per ritenere	
	la non discaricabilità dell'agente contabile con condanna altresì alla	
	restituzione della parte residua, pari a euro 2.000, del fondo economale	
	residuo a fine esercizio 2023.	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto con	
	condanna dell'agente contabile al pagamento di € 1.558,86 per spese	
	non discaricabili e di € 2.000 per la restituzione del fondo economale	
	non speso a fine esercizio, per un totale di € 3.558,86, o della maggiore	
	o minore somma ritenuta dovuta per le causali indicate in premessa.	
	2. Con memoria conclusionale del 16.09.2024, la Procura riteneva	
	condivisibili le considerazioni espresse nella relazione di irregolarità	
	in ordine ai profili di ordine procedurale sia per quanto riguarda	
	l'irregolarità contabile e la violazione delle norme in tema di corretta	
	presentazione del conto da parte dell'economo, sia primariamente con	
	richiamo alle regole e ai principi di chiarezza e veridicità dei bilanci	
	pubblici e dei documenti contabili ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.	
	In particolare, riteneva disattese le regole poste a presidio della corretta	
	resa del conto, essendo stato parificato dallo stesso soggetto che lo	
	aveva presentato. Riteneva altresì violato il principio della regolarità	
	formale e sostanziale delle spese sostenute, data la mancanza della	
	determina di impegno del responsabile del servizio finanziario per la	
	costituzione del fondo economale e non sussistenti, nel caso di specie,	
	le caratteristiche di non programmabilità, modicità, imprevedibilità,	
	urgenza e stretta inerenza delle spese sostenute.	

	Alla luce di tali elementi e considerato altresì il mancato pareggio della gestione entro il 31 dicembre dell'esercizio, concludeva chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto con condanna dell'agente contabile al pagamento di € 1.558,86 per spese non scaricabili e di € 2.000 per la restituzione del fondo economale non speso a fine esercizio, per un totale di € 3.558,86, o della maggiore o minore somma ritenuta dovuta per le causali indicate nella relazione del magistrato relatore. 3. Con memoria del 04.10.2024 si costituiva l'agente contabile. Quanto all'identificazione con il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente locale, precisava che nel caso di specie la parifica era stata regolarmente svolta, tanto che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 dell'11.07.2023 era stato approvato il rendiconto delle spese effettuate dall'economo nel periodo dal 2.01.2023 al 30.06.2023 per il complessivo importo di euro 1.573,86. La circostanza che alla deliberazione dell'organo giuntale abbiano partecipato sia il Sindaco che il Segretario comunale garantirebbe il rispetto del principio di alterità alla base della verifica contabile. Sulla violazione delle norme giuscontabili regolanti il procedimento finanziario di spesa precisava che la totalità delle spese contestate all'economo comunale riguardavano il pagamento della Tassa automobilistica degli automezzi di proprietà comunale e quindi erano spese di natura obbligatoria per cui nessun provvedimento di spesa doveva essere assunto dall'economo. La natura obbligatoria delle spese economali nel caso de quo e la	
	5	

	testuale previsione di apposita norma regolamentare consentirebbe di	
	confutare anche il quarto addebito formulato sulla programmabilità e	
	non urgenza delle spese economali.	
	Riteneva che, ai fini dell'addebito delle spese irregolari all'economo,	
	occorrerebbe verificare di volta in volta l'ascrivibilità ai fini	
	istituzionali dell'Ente. Qualora si tratti di spese obbligatorie, l'inerenza	
	sarebbe in re ipsa.	
	Aggiungeva che, nel caso di specie, la spesa era altresì espressamente	
	prevista quale spesa economale alla lettera d) del comma 1 dell'art. 119	
	del Regolamento economale del Comune di Francolise.	
	Sull'omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno	
	precisava che il Comune non aveva l'organo di revisione interno e che	
	il revisore aveva provveduto a effettuare regolarmente le verifiche di	
	cassa trimestrali nonché alla relazione con parere favorevole al Conto	
	consuntivo 2023, tra i cui allegati vi era il rendiconto della gestione	
	dell'Economo comunale per il 2023.	
	Precisava altresì che il pareggio del conto di fine esercizio finanziario	
	era stato rispettato pienamente, come risulterebbe dal mandato di	
	pagamento e reversale di incasso del Tesoriere già agli atti e	
	richiamava l'art. 120 del regolamento del Servizio di economato.	
	Concludeva quindi chiedendo il discarico totale delle spese	
	contestategli. Solo in via estremamente subordinata, chiedeva di	
	dichiarare l'irregolarità della gestione senza addebito stante la natura	
	obbligatoria e strettamente inerente ai fini istituzionali dell'Ente delle	
	6	

	contestate spese. In via ulteriormente subordinata, chiedeva una	
	pronuncia di discarico parziale con riduzione dell'addebito. Il tutto	
	con la refusione delle spese e competenze del procedimento.	
	4. All'udienza del 24.10.2024, udita la Relatrice, interveniva dapprima	
	il PM che si riportava alle conclusioni già depositate, ulteriormente	
	specificandole come da verbale, soffermandosi compiutamente, tra	
	l'altro, in particolare sul profilo attinente alla necessità della verifica	
	della regolarità del conto, che non potrebbe essere effettuata da parte	
	dello stesso agente contabile. Indi prendeva la parola l'Avv. Savastano	
	che ribadiva le difese dispiagate nella memoria di costituzione e	
	insisteva sui profili ivi contenuti relativi alla regolarità del conto e al	
	rispetto del pareggio a fine esercizio, come risulta dal verbale	
	d'udienza.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in ordine	
	alle asserite irregolarità sul conto giudiziale n. 28521 reso dall'agente	
	contabile Luciano Santagata in qualità di economo del Comune di	
	Francolise per l'esercizio 2023.	
	2. Con priorità logico giuridica il Collegio ritiene di dover esaminare il	
	prospettato profilo di irregolarità concernente l'apposizione del visto	
	di regolarità, da intendersi sostanzialmente equivalente alla parifica	
	(Sez. giur. Emilia-Romagna sent/ord. n. 42/2024), da parte dello stesso	
	agente contabile. Difatti, la parificazione consiste in una "dichiarazione	
	7	

	<i>certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile o controllo amministrativo” (cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 991/2021; nonché la giurisprudenza ivi richiamata: C. conti, SS. RR., Par. n. 4/2020/CONS; cfr. altresì, funditus, C. conti, Sez. Giur. per la Regione Lazio, sent. n. 511/2021).</i>	
	2.1 Al riguardo occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento che si sostanzia nelle previsioni di cui agli artt. 139 e ss. c.g.c.	
	In particolare, l’art. 139, co. 2, c.g.c. prevede che <i>“l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”</i> .	
	Vengono altresì in rilievo l’art. 140 co. 1 c.g.c., secondo cui <i>“il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente(...)”</i> e l’art. 145, co. 3, c.g.c., ai sensi del quale <i>“il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione dell’amministrazione, procede all’esame del conto”</i> .	
	Da tale quadro normativo si evince che la c.d. parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo.	
	Come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza di questa	

	Corte, “i. Le norme del codice di giustizia contabile in materia di conti	
	giudiziali (art. 139, co.2; art. 140, co.1; art. 141, co.4; art. 2, co.3, all.3)	
	confermano l'assunto secondo cui l'amministrazione è il primo destinatario	
	dell'obbligo di rendiconto: il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente	
	è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto	
	contabile.	
	ii. La circostanza che tali nuove disposizioni non demandino più	
	espressamente al giudice relatore il compito di “procurarsi” la parificazione	
	prescrivendo, bensì quello di “accertarne” l'avvenuta effettuazione da parte	
	dell'amministrazione non va letta in discontinuità con la più risalente	
	disciplina ma si inserisce nella tradizionale elaborazione della natura e dei	
	contenuti dell'attività di parifica rimessa all'amministrazione.	
	iii. La “parifica” non si esaurisce in un semplice controllo di coerenza	
	“interna” del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal	
	contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione,	
	resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali	
	“esterne” in possesso dell'amministrazione.	
	iv. La parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce,	
	pertanto fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del	
	conto medesimo	
	v. Nell'ipotesi in cui la parificazione, della cui importanza si è appena detto,	
	difetti, mancando l'imprescindibile controllo amministrativo del conto	
	dell'agente contabile, appare necessario utilizzare i poteri istruttori per	
	chiedere all'amministrazione di effettuarla prima di procedere all'ulteriore	
	9	

	<i>istruttoria sul conto.</i>	
	<i>Da quanto detto discende che, in costanza di un conto depositato senza previa</i>	
	<i>parificazione, non può dirsi pendente il giudizio né conseguentemente può</i>	
	<i>decorrere il termine quinquennale del processo di conto atteso che il codice fa</i>	
	<i>decorrere tale termine solo dal deposito di un conto parificato (C. conti, SS.</i>	
	<i>RR., Par. n. 4/2020/CONS, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 991/2021).</i>	
	Più in particolare, con la parifica l'Amministrazione di appartenenza	
	del contabile accerta le risultanze del conto oppure solleva	
	contestazioni, possibilità, quest'ultima, da ritenersi sostanzialmente	
	elusa dalla coincidenza tra agente contabile e titolare del potere di	
	verifica. Come rilevato nella relazione di irregolarità, per non venir	
	meno alle finalità che le sono proprie, la parifica deve, dunque,	
	necessariamente provenire da un soggetto estraneo alla gestione.	
	Tale principio di alterità impone la diversità soggettiva tra controllore	
	e controllato in relazione a tutte le fasi che contraddistinguono la	
	gestione, quale presupposto per una verifica effettiva e attendibile da	
	parte dell'Ente della correttezza della gestione contabilmente esposta	
	nel conto giudiziale.	
	Pertanto, laddove la parifica del conto provenga da parte dello stesso	
	agente contabile non può dirsi che la stessa sia stata eseguita, non	
	potendosi in tal modo realizzare le finalità che le sono proprie, di	
	garanzia della corretta gestione dei conti giudiziali nell'ottica della	
	dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.	
	Il Collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte sul punto dal	
	10	

	Magistrato istruttore, per cui, nel caso in cui l'agente contabile sia	
	l'unico dipendente assegnato al servizio finanziario o l'unico	
	dipendente amministrativo, competente per il rilascio del visto di	
	parifica e di tutte le attività di controllo/verifica latamente intese deve	
	ritenersi il Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del	
	responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt.	
	49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Testo Unico degli Enti	
	Locali – o comunque, in via residuale, il Sindaco (quale organo	
	responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 TUEL), salvo	
	quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente	
	locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia (cfr. Sez.	
	giur. Sicilia, sent. n. 837/2022).	
	2.2. Nel caso in esame, l'apposizione del visto di regolarità è avvenuta	
	da parte del medesimo agente contabile. Nella memoria di costituzione	
	il Santagata ha eccepito, riguardo ai profili di censura sollevati nella	
	Relazione di irregolarità, che la necessaria attività di controllo, cioè la	
	parifica sarebbe stata regolarmente svolta, tanto che con deliberazione	
	di Giunta comunale n. 73 dell'11.07.2023 era stato approvato il	
	rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel periodo	
	dal 02.01.2023 al 30.06.2023, ai sensi dell'art. 122 del Regolamento per	
	il servizio economato.	
	In particolare, la circostanza che alla deliberazione dell'organo	
	giuntale abbiano partecipato sia il Sindaco, sia il Segretario comunale	
	garantirebbe il pieno rispetto del principio di alterità tra controllore e	

	controllato alla base della verifica contabile.	
	Al riguardo, ritiene il Collegio che le argomentazioni dispiegate sul	
	punto dall'agente contabile siano prive di pregio, non solo alla luce del	
	predetto quadro normativo, ma anche sulla base del richiamato art.	
	122, comma 4, del Regolamento per il Servizio economato, ai sensi del	
	quale <i>"I rendiconti riconosciuti regolari da parte dell'ufficio competente, sono</i>	
	<i>presentati alla Giunta comunale per l'approvazione, ai fini del formale</i>	
	<i>discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. (...)".</i>	
	La norma fa quindi riferimento a rendiconti riconosciuti <i>"regolari"</i> , di	
	talché deve ritenersi che il provvedimento della Giunta non esclude,	
	ma anzi impone una previa verifica di regolarità dei rendiconti	
	medesimi, da effettuare mediante l'apposizione del visto che, proprio	
	per assolvere alla finalità che gli è propria, non può essere effettuata	
	dalla stessa persona che ha redatto il conto.	
	Poiché in sostanza, nel caso di specie, l'apposizione del visto di	
	regolarità parifica provenendo dallo stesso agente contabile equivale	
	ad una <i>"non parifica"</i> , data la connotazione della parifica quale	
	condizione di procedibilità dell'esame del conto, accertata in concreto	
	l'assenza di essa in sede di esame giudiziale, il giudizio sul conto deve	
	essere dichiarato improcedibile.	
	3. In ragione delle suesposte considerazioni, il Collegio è esonerato	
	dall'esaminare gli ulteriori profili di irregolarità rilevati nella	
	Relazione del Magistrato istruttore, da ritenersi assorbiti in	
	considerazione dell'improcedibilità del giudizio di conto de quo.	
	12	

4.	Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, relativo al conto giudiziale n. 28521 reso dall'agente contabile Luciano Santagata, quale economo del Comune di Francolise nell'esercizio finanziario 2023, lo dichiara improcedibile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.	
	Estensore Alessandra Molina (firma digitale)	Presidente Paolo Novelli (firma digitale)
	Depositata in Segreteria il giorno 09/12/2024	
	Per Il Direttore della segreteria Maurizio Lanzilli (firma digitale)	
	Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi (firma digitale)	
	13	